

CGIL



**CONFEDERAZIONE
GENERALE
ITALIANA
DEL LAVORO**

DIPARTIMENTO WELFARE E NUOVI DIRITTI

✓ Settore Politiche Previdenziali

Roma, 27 maggio 2008

Prot. n. 919/2008

XX Seg/3610/26

A tutte le strutture Cgil

Loro sedi

oggetto: *Benefici previdenziali amianto: attuazione dei commi 20 e 21 dell'articolo 1 della legge 247 del 2007.*

Care/i compagne/i,

è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (n. 110 del 12 maggio 2008) il decreto del 12 marzo 2008 con cui i Ministri del Lavoro e dell'Economia hanno dato attuazione ai commi 20 e 21 dell'articolo 1 della legge 247 del 2007, meglio nota come legge di recepimento del protocollo sul welfare.

Il decreto è entrato in vigore il 12 maggio 2008. La data di entrata in vigore è importante dal momento che è dal 12 maggio 2008 che decorrono i 365 giorni durante i quali i lavoratori destinatari della norma potranno presentare domanda all'INAIL per ottenere i benefici previdenziali per l'esposizione all'amianto (fino all' 11 maggio 2009 compreso).

La norma si applica ai lavoratori:

- A) che hanno già presentato domanda all'INAIL per il riconoscimento dell'esposizione all'amianto entro il 15 giugno 2005;
- B) che hanno ottenuto il riconoscimento dell'esposizione all'amianto con atto di indirizzo ministeriale con almeno una data termine per reparto, area produttiva o mansione al 31 dicembre 1992 (vedi elenco nella nota INAIL allegata);
- C) che non sono titolari di pensione con decorrenza anteriore al 1 gennaio 2008 (data di entrata in vigore della legge 247 del 2007).

I lavoratori che si trovano nelle condizioni richieste devono presentare di nuovo domanda, come abbiamo già detto, all'INAIL, entro l'11 maggio 2009. Nella domanda che l'INAIL chiama "istanza di riesame" i lavoratori devono dichiarare la sussistenza delle condizioni A) e C) precedentemente dette. Come risulta dalla circolare INAIL allegata, l'Istituto sta ancora lavorando alla predisposizione della modulistica.

La certificazione dei periodi di esposizione all'amianto successivi a quelli riconosciuti dagli atti di indirizzo fino al 31 dicembre 1992 sarà fatta dall'INAIL. Possono essere riconosciuti tutti i periodi successivi al 1992 fino all'avvio dell'azione di bonifica e comunque, non oltre, il 2 ottobre 2003.

La data di avvio dell'azione di bonifica è determinata dalle Asl nel cui ambito territoriale sono stati effettuati gli interventi di bonifica, previa verifica della relazione tecnica trasmessa dal datore di lavoro ai sensi dell'articolo 9 della legge 257 del 1992.

Saranno i datori di lavoro a rilasciare il curriculum professionale del lavoratore dal quale risultino le mansioni, i reparti e i periodi lavorativi svolti successivamente al 1992 fino all'azione di bonifica e comunque non oltre il 2 ottobre 2003. I datori di lavoro sono tenuti a fornire all'INAIL tutte le informazioni richieste.

In caso di controversia relativa al rilascio o al contenuto del curriculum o in caso di aziende fallite o cessate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 4 e 5 del Decreto ministeriale 27 ottobre 2004 e cioè saranno le Direzioni provinciali del lavoro a dover dirimere le controversie o a dover indagare sulle aziende non più esistenti.

Abbiamo notizia che anche l'INPS sta lavorando per predisporre la circolare applicativa del decreto interministeriale.

Fraterni saluti,

la Resp.le Politiche previdenziali
Rita Cavaterra

Si allega: la nota INAIL del 19 maggio 2008 n.4188